



COMUNE DI NOVI DI MODENA

**Regolamento comunale per la disciplina di
contributi e altre forme di agevolazione a imprese e
soggetti svolgenti attività economicamente
rilevante**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23
aprile 2019**

Regolamento comunale per la disciplina di contributi e altre forme di agevolazione a imprese e soggetti svolgenti attività economicamente rilevante

Art. 1 - FINALITÀ

1_ Il Comune di Novi di Modena, avvalendosi della potestà regolamentare prevista dall'art. 7 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si dota del presente Regolamento, in conformità alle prescrizioni dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con lo scopo di:

- a) promuovere lo sviluppo e la conservazione del tessuto commerciale e artigianale, tutelare le attività tradizionali del territorio, mantenere e migliorare l'offerta fornita alla collettività dagli esercizi di vicinato e dalle attività artigianali non inserite nelle grandi e medie strutture di vendita;
- b) sostenere iniziative rivolte alla promozione di politiche attive del lavoro che abbiano la duplice finalità di incrementare lo sviluppo locale e incentivare la buona occupazione, con particolare attenzione alle categorie di persone che, per età e genere, si trovino in situazioni di marginalità socio-economica;
- c) favorire l'insediamento, la valorizzazione e lo sviluppo di PMI e l'emersione di idee innovative nel territorio comunale; sostenere progetti d'impresa ad elevato potenziale o imprese già avviate che intendano effettuare investimenti in progetti innovativi che possano portare ricadute positive nel territorio del Comune di Novi di Modena in termini di reddito e occupazione;
- d) favorire la ripresa economica a seguito di eventi straordinari ed eccezionali verificatisi nel territorio comunale, che abbiano causato danni al patrimonio aziendale, ovvero prevenire o limitare le conseguenze degli stessi attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione;
- e) riqualificare le attività economiche attraverso l'ammodernamento delle strutture aziendali, degli impianti e delle attrezzature ovvero per interventi a favore dell'ambiente, della sicurezza, del risparmio energetico, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, del contenimento dell'inquinamento acustico, nonché volti all'incremento dei servizi rispetto a quelli obbligatori;
- f) favorire la partecipazione a progetti e/o interventi promossi o coordinati dall'Amministrazione Comunale per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza, la valorizzazione estetica, la riqualificazione dell'arredo, la qualità ed il decoro di ambiti territoriali o di categorie di attività economiche;

2_ Il presente regolamento è adottato, altresì, allo scopo di sostenere le imprese e gli altri soggetti che rinunciano alla collocazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del R.D. 18/04/1931, n. 773, secondo la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera f) della L. R. 4 luglio 2013, n. 5.

3_ Per il raggiungimento degli obiettivi enunciati, il Comune di Novi di Modena determina annualmente, nell'ambito del proprio bilancio annuale e pluriennale, l'ammontare delle risorse disponibili;

4_ Gli strumenti operativi attraverso i quali conseguire gli obiettivi indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo, sono costituiti da:

- contributi in conto capitale;
- rimborsi di spese sostenute per la realizzazione di determinati programmi/progetti;
- rapporti convenzionali stipulati per la disciplina di reciproche prestazioni.

Art. 2 - DESTINATARI

1_ La concessione dei benefici finanziari o economici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore dei seguenti soggetti, aventi sede legale o unità locale nel territorio del Comune di

Novi di Modena:

- a) imprese individuali, società (di persone, di capitali, cooperative), loro consorzi e/o società consortili regolarmente costituite, aventi dimensioni di micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- b) solo per l'erogazione dei benefici economici rispondenti alle finalità di cui all'art. 1, comma 2 - associazioni e circoli abilitati, ai sensi della normativa vigente, all'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati.

2_ Ove richiesto da legge o regolamento, i soggetti di cui al comma 1 dovranno risultare regolarmente iscritti negli appositi registri di categoria.

Art. 3 - ESCLUSIONI

1_ Costituiscono motivo di esclusione dai benefici previsti dal presente regolamento:

- stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. della Legge Fallimentare), e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo a legali rappresentanti e soggetti aventi potere di amministrazione dell'impresa;
- cause ostative alla concessione di finanziamenti e benefici previste dagli artt. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- inosservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- inadempienza degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
- perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e somministrazione previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, ovvero presenza delle cause ostative previste dagli artt. 11, 92 e 131 del TULPS.

2_ Parimenti, non sono ammesse ai benefici di cui al presente regolamento, le imprese:

- operanti nell'ambito delle attività del gioco d'azzardo e delle scommesse, anche tramite connessioni internet a siti italiani e stranieri;
- che prevedano l'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, quali *slot machine*, VLT, Totem telematici o simili.

3_ L'unità organizzativa del Comune, preposta all'istruttoria legata al procedimento di concessione dei benefici economici, verifica le condizioni di cui ai commi precedenti, in rapporto ai soggetti richiedenti, nonché la congruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa documentazione giustificativa, ovvero la concreta realizzazione delle attività cui i contributi sono collegati.

Art. 4 – MODALITÀ OPERATIVE

1_ Per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, la Giunta Comunale individua e quantifica gli appositi mezzi a sostegno delle specifiche attività, iniziative, idee o progetti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 7, 8 e 9.

2_ Ad eccezione del caso indicato dall'art. 6, il Comune provvede a definire, tramite apposito bando:

- l'ammontare della somma a disposizione per contributo/sovvenzione;
- i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- le attività che devono eventualmente essere compiute dai partecipanti durante l'istruttoria per la

selezione dei beneficiari;

- i criteri di selezione seguiti per la concessione dei benefici;
- le modalità di erogazione del contributo.

3_ Il bando - costituente normativa di dettaglio alla quale i singoli partecipanti devono attenersi per conseguire il beneficio economico - è pubblicato all'albo pretorio e adeguatamente diffuso attraverso gli ordinari mezzi di pubblicità dell'ente.

4_ Qualora sia necessaria una selezione delle domande fondata su specifiche valutazioni di merito o conoscenze tecnico-specialistiche, il bando può prevedere l'istituzione di una Commissione Tecnica presieduta dal Responsabile del Servizio al quale afferisce il procedimento. Le risultanze delle sedute di detta Commissione sono riportati in apposito verbale.

Art. 5 – INCENTIVI PER IL SOSTEGNO DELLA LOTTA ALLA DIPENDENZA DAL GIOCO PATOLOGICO

1_ Per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 1, comma 2, i soggetti titolari delle attività ove sono collocabili le apparecchiature di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del R.D. 18/04/1931, n. 773, inoltrano, con apposito modulo (allegato A), domanda di adesione al marchio di cui all'art. 7 della L.R. 4 luglio 2013, n. 5. Le stesse domande sono valide anche ai fini dell'ottenimento degli incentivi economici stanziati dal Comune per la riduzione del rischio e il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, previa verifica dei divieti stabiliti dalla L. R. 4 luglio 2013, n. 5.

2_ Detti incentivi sono ripartiti in parti uguali tra tutti gli aventi diritto e riguardano i soggetti elencati nell'art 7 della L.R. 5/2013 ossia esercenti di esercizi commerciali, gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

Art. 6 - CONVENZIONI

1_ La Giunta può, in qualunque momento, proporre progetti riferiti a specifici interventi per i quali i beneficiari sono tenuti a fornire una controprestazione. In tali casi, l'erogazione dei benefici è preceduta dalla stipula di una convenzione.

2_ Le proposte progettuali, a seconda della natura dell'intervento, possono essere destinate ad una cerchia definita o indefinita di imprese, a cui verrà data informazione tramite pubblicazione di apposito avviso.

3_ L'impresa interessata ad instaurare il rapporto convenzionale presenta un progetto di adesione all'iniziativa proposta dal Comune, secondo lo schema in allegato (B).

4_ Entro 20 giorni dal ricevimento del progetto di adesione, il Comune trasmette all'interessato l'invito alla stipulazione della convenzione ovvero respinge la proposta, comunicando i motivi ostativi.

Art. 7 – REVOCA DEI BENEFICI

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui all'art. 3, dovesse risultare l'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti e/o requisiti, la mancata congruenza tra gli interventi sostenuti e la relativa documentazione giustificativa, ovvero la mancata realizzazione delle attività cui i contributi sono collegati, sarà avviato il procedimento di revoca dei contributi/agevolazioni concesse, con attivazione della procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate e delle relative spese.

Art. 8 - REGIME COMUNITARIO *DE MINIMIS*

Gli incentivi e benefici economici erogati alle imprese ai sensi del presente regolamento sono concessi nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*), disciplinati dal Regolamento (UE) N. 1407/2013 - Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24/12/2013).

Art. 9 - DISCIPLINA

L'istruttoria per l'erogazione dei benefici è condotta in conformità ai principi di pubblicità e

trasparenza del procedimento amministrativo, nonché alle disposizioni dell'art. 31, comma 8 bis e ter del D. L. 69/2013 (Semplificazione in materia di DURC) – convertito in legge 9/08/2013 n. 98 – e dell'art. 2, Comma 2, lett. a) del D.M. 30/01/2015 (Verifica di regolarità contributiva). Dell'eventuale rigetto dell'istanza di contributo è data comunicazione all'interessato secondo le modalità stabilite dall'art. 10-*bis* della L. 241/90.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.